

- (6) Per quanto riguarda tali domande, l'Autorità ha concluso che erano state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
- (7) Le sostanze amitraz, flumequina, permetrina e streptomina sono sostanze farmacologicamente attive in medicina veterinaria. Per quanto concerne i prodotti di origine animale, nel regolamento (CE) n. 396/2005 gli LMR dovrebbero essere fissati agli stessi livelli di cui al regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽¹⁾, perché si prevede che l'esposizione dovuta all'utilizzo nei medicinali veterinari sia maggiore rispetto a quella connessa all'impiego di prodotti fitosanitari. Tali LMR sono sicuri per i consumatori dell'Unione ⁽²⁾.
- (8) Per quanto riguarda la sostanza cumafos, l'Autorità ha evidenziato motivi di preoccupazione legati alla valutazione dei rischi cronici, che dovranno essere affrontati mediante una decisione di gestione del rischio. Tenendo conto del fatto che il regolamento (UE) n. 37/2010 fissa un LMR per il cumafos solamente nel miele e considerando il contributo minimo di tale prodotto all'esposizione cronica dei consumatori, è opportuno, nel regolamento (CE) n. 396/2005, fissare l'LMR per il miele e altri prodotti dell'apicoltura a quello stesso livello.
- (9) Sulla base dei pareri motivati emessi dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

⁽²⁾ Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for amitraz, coumaphos, flumequine, oxytetracycline, permethrin and streptomycin in certain products of animal origin (Parere motivato sulla fissazione dei livelli massimi di residui per le sostanze amitraz, cumafos, flumequina, oxitetraciclina, permetrina e streptomina in alcuni prodotti di origine animale.) EFSA Journal 2016;14(8):4570 [39 pagg.].

